



Istruzioni

A : • Rappresentanze svizzere all'estero
• Organi di controllo alla frontiera
• Autorità migratore dei Cantoni e delle Città di Berna, Bienne e Thun

Luogo, data : Berna-Wabern, 4 settembre 2013

N. di riferimento/incarto : COO.2180.101.7.264810 / 322.125/Syrien/2012/01275

Rilascio agevolato di visti per visita a familiari siriani

Gentili Signore e Signori,

in reazione all'aggravarsi della situazione in Siria, il 27 luglio 2012 l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha erogato un'istruzione destinata alla rappresentanza svizzera a Beirut. Si trattava in primo luogo di velocizzare il rilascio del visto a determinati gruppi di persone. Con ciò ci si proponeva di venire in aiuto alla rappresentanza a Beirut, chiamata a fronteggiare una situazione che andava viepiù aggravandosi. Anche le rappresentanze ad Amman, Istanbul e Ankara sono a conoscenza dell'istruzione. Da una valutazione svolta nella primavera 2013 è emerso che solo un numero molto esiguo di persone ha fruito delle agevolazioni. Visto quanto precede e tenuto conto dell'aggravarsi della situazione in Siria è giustificato estenderle a una cerchia più vasta di cittadini siriani. Né la normativa Schengen né il diritto nazionale ostano a tal estensione. L'articolo 5 del Codice frontiere Schengen¹ e l'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008² concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) autorizzano gli Stati Schengen a consentire deroghe alle condizioni d'entrata nel rispettivo territorio per motivi umanitari. La nozione giuridica di «motivi umanitari» è intesa in senso molto lato e, data la situazione prevalente in Siria, rende ammissibile dal punto di vista legale la concessione di agevolazioni speciali a membri della famiglia. Occorre tuttavia seguire attentamente l'ulteriore evolversi della situazione in Siria.

¹ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

² RS 142.204

Considerato quanto sopra, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e le autorità migratorie cantonali emaniamo le seguenti

ISTRUZIONI:

Le autorità competenti sono tenute a osservare i punti seguenti nell'ambito del trattamento di richieste del visto da parte di familiari siriani:

I. Beneficiari e luogo di dimora

a) Le agevolazioni sono valevoli per:

- parenti stretti (coniugi e figli fino a 18 anni);
- parenti in linea ascendente e discendente e loro prenti stretti (nonni, genitori, figli maggiori di 18 anni, abbiatici); e
- fratelli e sorelle e loro parenti stretti,

sempreché i loro parenti in Svizzera siano cittadini siriani titolari del permesso B o C oppure naturalizzati.

Il rapporto di parentela dev'essere dimostrato in maniera verosimile, anche qualora, a fronte della situazione prevalente in Siria, non sia possibile produrre documenti di stato civile rivelatori. In base alle affermazioni del richiedente e considerate le circostanze, il grado di parentela deve apparire verosimile. È opportuno ordinare un esame del DNA solo in via eccezionale e d'intesa con l'UFM.

b) Al momento della domanda, i beneficiari delle agevolazioni devono risiedere in Siria *oppure* in uno Stato limitrofo della Siria o in Egitto ed essersi recati nello Stato limitrofo o in Egitto soltanto dopo l'inizio della crisi siriana nel marzo 2011. Per essere ammessi in Svizzera non possono essere titolari di un regolamento del soggiorno nello Stato estero in cui risiedono.

II. Condizioni d'entrata

a) Considerata la situazione in Siria, prima di rilasciare il visto non si esamina in maniera approfondita né la *garanzia della partenza* al termine del soggiorno autorizzato, né, contrariamente a quanto previsto dalle istruzioni del 29 settembre 2012 concernenti il rilascio di visti umanitari, l'esistenza di una minaccia personale diretta.

b) Se i beneficiari (cfr. n. I) non possiedono un passaporto valido, il visto va apposto sull'apposito foglio separato uniforme.

c) Non sono esaminati i presupposti finanziari ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri (LStr).

d) Nel caso di persone oggetto di un divieto d'entrata nazionale o segnalate nel SIS ai fini della non ammissione, la competente rappresentanza all'estero si mette dapprima in contatto con l'UFM, il quale decide se sia possibile autorizzare comunque l'entrata.

e) Per il resto vigono le condizioni d'entrata ordinarie.

³ RS 142.20

III. Rilascio del visto

a) Presso le rappresentanze all'estero

Se la competente rappresentanza all'estero considera soddisfatte le condizioni per il rilascio del visto di cui ai numeri I–II, immette la domanda di visto in EVA e la trasmette per decisione all'UFM in vista del rilascio di un VTL (visto valido soltanto per la Svizzera, per un'entrata e un soggiorno di 90 giorni).

Se la competente rappresentanza all'estero considera che *non* sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del visto, respinge la richiesta di propria competenza servendosi dell'apposito formulario Schengen, indicando i rimedi giuridici.

In caso di dubbio, la rappresentanza può consultare l'UFM.

b) Alla frontiera esterna

Se una persona beneficiaria delle agevolazioni di cui al numero I sollecita un visto alla frontiera esterna Schengen, l'autorità incaricata del controllo di confine sottopone la richiesta senza indugio all'UFM.

IV. Domanda d'asilo pendente presentata all'estero

Se il beneficiario delle agevolazioni ha chiesto asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, l'UFM gli comunica per scritto che, sebbene sia impossibile ammetterlo in Svizzera in virtù della domanda d'asilo pendente, egli ha la possibilità di sollecitare un visto. La Svizzera è disposta a esaminare una siffatta richiesta in maniera favorevole e a rilasciare il visto qualora le pertinenti condizioni personali siano soddisfatte. In tal caso, al suo arrivo in Svizzera la persona è sentita dall'UFM circa la propria volontà di mantenere la domanda d'asilo. Se l'interessato mantiene la domanda d'asilo, la stessa è esaminata in via ordinaria, se invece vi rinuncia, la domanda d'asilo è stralciata.

V. Disciplina dell'ulteriore soggiorno

Al termine del soggiorno di massimo 90 giorni non sottostante a permesso, il beneficiario delle agevolazioni è tenuto a lasciare la Svizzera, sempreché il Cantone non sia disposto a disciplinare il suo soggiorno conformemente alle prescrizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri (p. es. in caso di matrimonio, formazione, ecc.). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, esigibile o ammissibile, il Cantone può presentare all'UFM, divisione Ammissione Dimora, una domanda di concessione dell'ammissione provvisoria secondo l'articolo 83 capoverso 6 LStr. In questi casi l'UFM emana una decisione di allontanamento in virtù dell'articolo 64 capoverso 1 lettera b in combinazione con l'articolo 98 LStr.

Se l'interessato presenta una domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 18 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo (LAsi), è trasferito al competente centro di registrazione conformemente all'articolo 26 LAsi.

Durante la procedura d'asilo e dopo la disposizione dell'ammissione provvisoria, la Confederazione si assume le spese dell'aiuto sociale conformemente al diritto vigente.

⁴ RS 142.31

VI. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 4 settembre 2013 e sostituisce l'istruzione del 27 luglio 2012, destinata alla rappresentanza svizzera a Beirut e ad altre rappresentanze svizzere della regione, concernente la modifica della prassi in materia di visti per persone soggiornanti presso il Camp Libanon.

Distinti saluti

Ufficio federale della migrazione



Kurt Rohner
Vicedirettore

Copia p. c. a:

- Destinatari delle istruzioni controllo alla frontiera
- Destinatari delle istruzioni visti